Spedizione in abbonamento postale **Anno 90° — Numero 196**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 27 agosto 1949** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; in Firenze, Via Cavour 46-r; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 196 DEL 27 AGOSTO 1949:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 37: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Elenco dei buoni del Tesoro novennali 4%, di scadenza 15 settembre 1951 delle venticinque serie (dalla A-1 alla A-25) emesse in base al regio decreto-legge 1° settembre 1942, n. 972, ai quali sono stati assegnati premi nella quattordicesima estrazione eseguita il 1° agosto 1949.

(3511)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 luglio 1949, n. 557.

Abrogazione del regio decreto-legge 3 novembre 1941, n. 1401, relativo al blocco dei consumi del gas di carbone fossile superiori ai 2000 mc. al mese ed al divieto di allacciamento di nuove utenze del gas e di ampliamento delle utenze già in atto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il regio decreto-legge 3 novembre 1941, n. 1401 convertito con la legge 13 gennaio 1942, n. 922, relativo al blocco dei consumi del gas di carbone fossile superiori ai 2000 metri cubi al mese ed al divieto di allacciamento di nuove utenze del gas e di ampliamento delle utenze già in atto, è abrogato.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — LOMBARDO — VANONI — CORBELLINI

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1949, n. 558.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma del Lume, in frazione Porticello del comune di Santa Flavia (Palermo).

N. 558. Decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Palermo in data 4 agosto 1945, integrato con successivo decreto 1° ottobre 1948, relativo alla erezione della parrocchia di Maria SS.ma del Lume, in frazione Porticello del comune di Santa Flavia (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1949, n. 559.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Vicaria curata autonoma della SS.ma Trinità, in Busseto (Parma).

N. 559. Decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Fidenza in data 17 aprile 1947, relativo alla erezione della Vicaria curata autonoma della SS.ma Trinità, in Busseto (Parma).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1949, n. 560.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione provvisoria « æque principaliter » delle parrocchie di Santo Stefano Protomartire, in Sovignano, e di Sant'Albano, in Quinciano, in comune di Monteroni d'Arbia (Siena).

N. 560. Decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Siena in data 25 settembre 1948, relativo all'unione provvisoria « æque principaliter » delle parrocchie di Santo Stefano Protomartire, in Sovignano, e di Sant'Albano, in Quinciano, in comune di Monteroni d'Arbia (Siena).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1949, n. 561.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione provvisoria « æque principaliter » delle parrocchie dei SS. Pietro e Paolo, in Montepescini di Murlo, e dei SS. Filippo e Giacomo al Santo di Monticiano (Siena).

N. 561. Decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Siena in data 15 settembre 1948, relativo all'unione provvisoria « æque principaliter » delle parrocchie dei SS. Pietro e Paolo, in Montepescini di Murlo, e dei SS. Filippo e Giacomo al Santo di Monticiano (Siena).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1949, n. 562.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Leonardo Abate, in località « Ragattisi » del comune di Marsala (Trapani).

N. 562. Decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Mazara del Vallo in data 28 novembre 1921, integrato con dichiarazioni 20 dicembre 1948, relativo alla erezione della parrocchia di San Leonardo Abate, in località « Ragattisi » del comune di Marsala (Trapani).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1949, n. 563.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Gaetano Confessore, in frazione Castello del comune di Serle (Brescia).

N. 563. Decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Brescia in data 14 marzo 1947, integrato con dichiarazione 30 giugno 1948, relativo alla erezione della parrocchia di San Gaetano Confessore, in frazione Castello del comune di Serle (Brescia).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 luglio 1949.

Riconferma del sen. avv. Enrico Malintoppi nella carica di presidente dell'Ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra mercato nazionale della pesca e della caccia ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;

Visto lo statuto dell'Ente fiera della pesca in Ancona, approvato con regio decreto 30 novembre 1936, n. 2497;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 maggio 1947, col quale l'avvocato Enrico Malintoppi venne nominato presidente dell'Ente suddetto per il biennio 24 maggio 1947-24 maggio 1949;

Visto lo statuto dell'Ente autonomo « Fiera di Ancona Mostra mercato nazionale della pesca e della caccia », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1949, n. 342;

Considerato che è scaduto il biennio della nomina suddetta;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Il sen. avv. Enrico Malintoppi è riconfermato nella carica di presidente dell'Ente autonomo « Fiera di Ancona Mostra mercato nazionale della pesca e della caccia », ai sensi dell'art. 4 del sopracitato statuto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1949, n. 342.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1949

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per l'industria ed il commercio
LOMBARDO

(3404)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1949.

Concessione per la durata di giorni trenta di un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dalla industria in genere dei comuni di Barga e Coreglia Antelminelli (Lucca).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria in genere dei comuni di Barga e Coreglia Antelminelli (Lucca) sussistono le condizioni per la concessione del sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata, per la durata di giorni trenta, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria in genere dei comuni di Barga e Coreglia Antelminelli (Lucca), che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270;

10) coloro che abbiano già beneficiato del sussidio concesso con i decreti interministeriali 22 ottobre 1946, 23 gennaio 1947, 8 luglio 1947, 5 ottobre 1947, 20 ottobre 1947, 13 marzo 1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1949

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1949
Registro Lavoro e previdenza n. 1, foglio n. 235. — BAGNOLI

(3424)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1949.

Concessione per la durata di giorni novanta di un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria dell'albergo e mensa del comune di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'albergo e mensa del comune di Torino sussistono le condizioni per la concessione del sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata, per la durata di giorni novanta, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'albergo e mensa del comune di Torino, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270;

10) coloro che abbiano già beneficiato del sussidio concesso con i decreti interministeriali 1° ottobre 1946, 20 ottobre 1947, 2 gennaio 1948, 9 febbraio 1948, 16 luglio 1948, 25 gennaio 1949.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1949

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1949
Registro Lavoro e previdenza n. 1, foglio n. 236. — BAGNOLI

(3425)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1949.

Concessione per la durata di giorni novanta di un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria dell'albergo e mensa del comune di Porretta Terme (Bologna).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'albergo e mensa del comune di Porretta Terme (Bologna) sussistono le condizioni per la concessione del sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata, per la durata di giorni novanta, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'albergo e mensa del comune di Porretta Terme (Bologna), che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270;

10) coloro che abbiano già beneficiato del sussidio concesso con i decreti interministeriali 7 dicembre 1946, 13 maggio 1947, 13 marzo 1948, 7 luglio 1948, 14 luglio 1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1949

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1949
Registro Lavoro e previdenza n. 1, foglio n. 237. — BAGNOLI

(3426)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1949.

Concessione per la durata di giorni trenta di un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dalla industria in genere dei comuni di Volterra e Castellina Marittima (Pisa).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria in genere dei comuni di Volterra e Castellina Marittima (Pisa) sussistono le condizioni per la concessione del sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata, per la durata di giorni trenta, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria in genere dei comuni di Volterra e Castellina Marittima (Pisa), che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270;

10) coloro che abbiano già beneficiato del sussidio concesso con i decreti interministeriali 22 ottobre 1946, 8 marzo 1947, 13 maggio 1947, 8 luglio 1947, 5 ottobre 1947, 22 gennaio 1948, 9 febbraio 1948, 30 giugno 1948, 7 luglio 1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1949

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1949
Registro Lavoro e previdenza n. 1, foglio n. 238. — BAGNOLI

(3427)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1949.

Costituzione della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Viste le designazioni fatte dai competenti organi;

Ritenuta la opportunità di provvedere alla costituzione della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati prevista dalla legge suddetta;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati è composta nel seguente modo:

Santi on. Fernando, membro effettivo; Buschi Nazzareno, membro supplente; Giua dott. Stefano, membro effettivo; Amaduzzi dott. Ruggero, membro supplente; Romagnoli Luciano, membro effettivo; Valdarchi Giovanni, membro supplente; Roveri prof. Armando, membro effettivo; Fredduzzi Cesare, membro supplente; Fornaro dott. Mario, membro effettivo; Pannocchia rag. Nicola, membro supplente; Bonamico com.te Giulio, membro effettivo; Cazzola dott. Leone, membro supplente; Formis dott. Angelo, membro effettivo; Cruciani dott. Claudio, membro supplente; Canini Giovanni, membro effettivo; Fenizi avv. Fenizio, membro supplente, in rappresentanza dei lavoratori;

Toscani avv. Rosario, membro effettivo; Vannutelli dott. Cesare, membro supplente; Nervi avv. Giuseppe, membro effettivo; Sepe Quarta ing. Giovanni, membro supplente; De Palma dott. Michelangelo, membro effettivo; Gamalero rag. Pietro, membro supplente; Meledandri Enrico, membro effettivo; Fiorentino avv. Giorgio, membro supplente, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Gattuso dott. Achille, membro effettivo; Bracco dott. Giorgio, membro supplente, in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

Lusignoli dott. Elio, membro effettivo; Parlagreco dott. Attilio, membro supplente, in rappresentanza dei coltivatori diretti;

Luperini prof. Cafiero, membro effettivo; Gasparri Ulderico, membro supplente, in rappresentanza degli artigiani;

Tucci dott. Filippo, direttore generale dell'Occupazione interna e delle migrazioni, membro effettivo; Altarelli dott. Angelo, membro supplente;

Angelelli dott. Amleto, direttore generale dei Rapporti di lavoro, membro effettivo; Cionni dott. Fernando, membro supplente;

Simeone dott. Francesco, direttore generale della Previdenza ed assistenza sociale, membro effettivo; Roselli dott. Ferdinando, membro supplente;

Castagnoli dott. Pietro, membro effettivo; Conte dott. Luigi, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Gennari prof. Giulio, membro effettivo; Berna prof. Roberto, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Sertoli dott. Osvaldo, membro effettivo; Pizzolorusso dott. Emanuele, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Palma dott. Giovanni, direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, membro effettivo; Mazzetti avv Giulio, membro supplente.

Art. 2.

Alle sedute della Commissione centrale e dei Comitati previsti dall'art. 4 della legge 29 aprile 1949, n. 264, nelle quali sia trattata la materia di cui all'art. 2, n. 4, della legge stessa, parteciperà:

Pantaleo ing. Carlo, membro effettivo; Lo Gatto dott. Carlo, membro supplente, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione.

Alle sedute della Commissione centrale e dei Comitati previsti dall'art. 4 della legge 29 aprile 1949, n. 264, qualora si trattino materie interessanti le Regioni a statuto autonomo, entro i limiti dei poteri ad esse conferiti dalla Costituzione, parteciperanno:

Trapani dott. Michele, membro effettivo; Cascino avv. Pietro, membro supplente, in rappresentanza della Regione siciliana;

Deriu dott. Francesco, membro effettivo; Filigheddu dott. Giovanni, membro supplente, in rappresentanza della Regione autonoma della Sardegna;

Panizza sig. Sandro, membro effettivo; on. Ebner Tony, membro supplente, in rappresentanza della Regione Trentino-Alto Adige;

Fosson sig. Pietro, membro effettivo; Marcoz dottor Oreste, membro supplente, in rappresentanza della Regione autonoma della Valle d'Aosta.

Art. 3.

Le funzioni di segretario e di vice segretario della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati sono disimpegnate rispettivamente dal dott. Mario Guatelli, capo divisione, e dal dott. Adalberto Sicardi, consigliere.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1949

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1949
Registro Lavoro e previdenza n. 1, foglio n. 324. — LA MICELA

(3382)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1949.

Autorizzazione al Banco di Torremaggiore (Foggia) a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio del comune di Torremaggiore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la domanda del Banco di Torremaggiore (Foggia);

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il Banco di Torremaggiore (Foggia) è autorizzato a compiere nel territorio del comune di Torremaggiore le operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1949

Il Ministro: PELLA

(3360)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1949.

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Sezione autonoma di credito agrario delle Casse di risparmio della Liguria, con sede in Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 701;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il prof. dott. Martino Canfora è nominato commissario straordinario ed i signori: rag. Attilio Rossi, Armando Carena, conte dott. Mariano Picedi Benettini, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Sezione autonoma di credito agrario delle Casse di risparmio della Liguria, avente sede in Genova, con i poteri e le attribuzioni stabiliti nell'art. 3 del citato decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 701.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1949

Il Ministro: PELLA

(3363)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1949.

Autorizzazione ai Magazzini generali internazionali di Genova-Rivarolo ad applicare nuove tariffe.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento d'esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1927, che autorizza l'esercizio dei Magazzini generali internazionali di Genova-Rivarolo;

Vista la richiesta di adeguamento delle tariffe da essi legalmente praticate in base al decreto Ministeriale 8 settembre 1948, presentata dai succitati Magazzini generali internazionali di Genova-Rivarolo;

Visto il parere espresso al riguardo dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova nella seduta del 23 maggio 1949 e dal Comitato provinciale dei prezzi pure di Genova nella riunione del 14 giugno 1949;

Sentito il Comitato Interministeriale dei Prezzi;

Decreta:

Art. 1.

I Magazzini generali internazionali di Genova-Rivarolo sono autorizzati ad applicare le tariffe risultanti dal seguente prospetto:

N. d'ordine	NOMENCLATURA DELLA MERCE	Magazzinaggio per quindicina calendariale indivisibile per tonn. Lire	Facchinaggio per tonn. Lire
1	Acciaio Ghisa all'aperto - Manganese alla rinfusa	80 —	360 —
2	Allume di rocca in sacchi Allume di rocca in fusti - Allumina in fasci Amido Bande stagnate Burro cacao in casse - Cellulosa - Carta e cartoni Estratto Quebracho - Grafite Lamiera in fasci Lime in casse - Mirabolano - Paraffina - Pannello - Sego vegetale Sommacco - Stearina vallona Verzello	120 —	360 —
3	Acidi grassi in fusti - Antiruggine in barili Arachidi sgusciate - Avena - Bicarbonato soda in sacchi - Barite - Bitume liquido Carbonato soda - Catrame - Colofonia in sacchi - Colofonia in barile - Corozo - Crusca - Dividivi - Elettrodi - Farina - Fecola - Granone - Grasso animale - Legumi in sacchi - Nichel in barili - Nichel in sacchi Olio animale Olio minerale - Olio vegetale - Orzo Pece in barili Riso e risone Sago Salino potassico - Semi oleosi - Coloranti in sacchi	120 —	320 —
4	Agrumi in casse, ceste e barili Cotone Egitto 330 kg. - Cuoio - Frutta secca Juta greggia kg. 180 Legno in fogli Pelli pressate Pelli secche in barili	160 —	400 —
5	Alimenti in conserva - Arachidi con guscio Cacao in grani Casse Candele di cera e cera in casse Carniccio Carta in casse Carrube in sacchi Castagne secche - Celluloide Cavi in ferro acciaio Cordami Glucosio Gomma elastica - Guttaperga e loro lavori - Lane pressate - Mandorle secche - Miele - Nocciole - Noci in sacchi Pietre pomici in casse - Sacchi vuoti in balle pressate - Sapone comune in casse Silicato di soda - Vernici	160 —	360 —
6	Antimonio Asfalto Cemento - Ferro in barre Nitrato di potassa Piombo in pani e lastre - Rame da solfato - Rotaie ferro usate alla rinfusa all'aperto - Solfato di rame - Wolframite in sacchi Zinco in pani e lastre - Marmi in blocchi e lastre.	80 —	320 —
7	Calzature - Pelli conciate in casse Tessuti cotone e lana	200 —	400 —
8	Canapa greggia - Cera vergine Feltro incatramato Nero fumo - Stoppa Yerba - Droghe e spezie	200 —	360 —
9	Caolino in sacchi	100 —	320 —
10	Caolino alla rinfusa .	100 —	400 —
11	Cloruro di calcio - Mercerie in casse	200 —	480
12	Cioccolato Lana non pressata Medicinali preparati	240 —	440 —
13	Coperte lana	240 —	520 —
14	Carne Damigiane vuote - Kapok - Legno in parquet - Macchine da cucire - Mobili in ferro - Unghie	200 —	440 —
15	Cotone America 240 kg. India - Cotone balle rotonde 110 kg. - Zolfo in sacchi	120 —	400 —
16	Crine vegetale Giunchi d'India Legnami in genere - Tavole - Soda caustica - Solfuro di sodio	160 —	440 —
17	Cristallerie in casse - Lampadine elettriche . . .	240 —	560 —
18	Colla - Madreperla e conchiglie	160 —	320 —
19	Doghe alla rinfusa all'aperto Ferro vecchio alla rinfusa Rame in pani, lastre e barre	80 —	400 —
20	Solfato di soda	120 —	440 —
21	Grano - Nitrato di soda	80 —	300 —
22	Legnami in genere o tronchi su piazzale	60 —	640 —
23	Pelli sciolte . . .	200 —	600 —
24	Zucchero .	120 —	340 —
25	Pesature . .	—	100 —
26	Tabacco	a convenirsi	a convenirsi

Art. 2.

La Camera di commercio industria e agricoltura di Genova è incaricata della vigilanza sull'applicazione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

E' fatto obbligo ai Magazzini di tenere esposte al pubblico, in luogo ben visibile, le nuove tariffe.

Roma, addì 9 agosto 1949

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(3376)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1949.

Autorizzazione al Consorzio agrario provinciale di Sassari ad istituire ed esercire Magazzini generali per il deposito di merci varie nazionali e nazionalizzate.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista la legge 12 maggio 1930, n. 685, che porta modificazioni al regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290;

Vista la domanda del Corsorzio agrario provinciale di Sassari con la quale viene chiesta l'autorizzazione a poter istituire ed esercire, in regime di magazzini generali alcuni locali siti in Sassari e provincia;

Viste le piante particolari dei locali suddetti e le relative perizie di idoneità, vistate dall'Ufficio del genio civile di Sassari;

Vista la deliberazione della Giunta della Camera di commercio industria e agricoltura di Sassari n. 255/255 dell'8 giugno 1949, con la quale vengono approvati il regolamento e le tariffe che saranno applicati dagli istituendi magazzini generali;

Vista la deliberazione del Comitato provinciale dei prezzi di Sassari, presa il 17 giugno 1949, con la quale vengono approvate le tariffe suddette;

Sentito il parere del Comitato interministeriale dei prezzi;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di Sassari è autorizzato ad istituire ed esercire, in regime di Magazzini generali, per il deposito di merci varie nazionali e nazionalizzate, i locali siti in Sassari, via Gabriele D'Annunzio, come magazzino principale; è altresì autorizzato ad esercire i locali siti nei seguenti comuni come succursali: Bono, via Stazione; Bonorva, via Roma; Nulvi, via Stazione; Portotorres, via Sassari (due capannoni); Tula, via Roma.

Art. 2.

Ai depositi effettuati nei Magazzini generali autorizzati col precedente articolo si applicano le tariffe e il regolamento approvati dalla Giunta della Camera di commercio industria e agricoltura e dal Comitato provinciale dei prezzi con le deliberazioni rispettivamente dell'8 giugno e 17 giugno 1949, di cui alle premesse.

Art. 3.

La Camera di commercio industria e agricoltura di Sassari è incaricata di vigilare sull'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La detta Camera dovrà proporre, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, la forma e l'ammontare della cauzione che il Consorzio agrario provinciale di Sassari è tenuto a prestare ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, che approva il regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei Magazzini generali.

Roma, addì 9 agosto 1949

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(3375)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1949.

Protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli, ai disegni e marchi che figureranno alla « IX Mostra nazionale della meccanica » in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato, si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti ai prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda in data 1° agosto 1949, presentata dall'Associazione meccanici metallurgici affini;

Decreta:

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « IX Mostra nazionale della meccanica » che si terrà a Torino dall'8 al 23 ottobre 1949, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 16 agosto 1949

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(3448)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1949.

Protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli e marchi che figureranno alla « XXVII Esposizione internazionale del ciclo e motociclo » in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato, si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti ai prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda in data 29 luglio 1949, presentata dal presidente dell'« Associazione nazionale del ciclo,

motociclo ed accessori » organizzatrice della « 27ª Esposizione internazionale del ciclo e del motociclo » che avrà luogo in Milano dal 3 al 12 dicembre 1949;

Decreta:

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali e i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « 27ª Esposizione internazionale del ciclo e del motociclo » che avrà luogo in Milano dal 3 al 12 dicembre 1949, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1939, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 16 agosto 1949

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(3447)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1949.

Dichiarazione di pubblico interesse della fusione, nella « Società anonima meridionale metano », della « Società meridionale elettrocarri » e della « Società meridionale motori e macchine agricole ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Veduta la legge 19 novembre 1942, n. 1472;

Veduta l'istanza per la riduzione del termine preveduto dall'art. 2503 del Codice civile per l'attuazione della fusione della « Società anonima meridionale metano » (Samet), per azioni, con sede in Napoli, via P. E. Imbriani n. 42; della « Società meridionale elettrocarri », per azioni, con sede in Napoli, via P. E. Imbriani n. 42; della « Società meridionale motori e macchine agricole », per azioni, con sede in Napoli, via P. E. Imbriani n. 42, mediante incorporazione nella « Società anonima meridionale metano » delle altre due;

Ritenuto che tale fusione risponde a motivi di pubblico interesse;

Sul conforme parere dei Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Il termine di tre mesi, prescritto dall'art. 2503 del Codice civile, è ridotto a giorni quindici per l'attuazione della fusione della « Società anonima meridionale metano », della « Società meridionale elettrocarri », della « Società motori e macchine agricole », tutte per azioni e tutte con sede in Napoli, via P. E. Imbriani n. 42, mediante incorporazione nella « Società anonima meridionale metano » delle altre, purchè, in aggiunta alle ordinarie forme di pubblicità, l'annunzio delle deliberazioni di fusione e dell'abbreviazione del termine, conceduta con il presente decreto, sia pubblicato nel giornale « Risorgimento » di Napoli.

Roma, addì 25 agosto 1949

Il Ministro: GRASSI

(3485)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Elenco delle specialità medicinali di cui è stata negata la registrazione con decreti commissariali in data 10 luglio 1949.

Babitussina: Ditta Colli di Verona;
Vit. Eudina: Ditta Natali di Bologna;
C. Vitamin: Ditta Batignani Oreste, Firenze;
Rutina A H. Hallen: Ditta Importex di Trieste;
Ritapyrin 6: Ditta Zilliken e C. di Genova;
Duo Pheno: Ditta Esterfarm di Roma;
Calciocodile con Vit. C: Ditta Zarri di Bologna;
Fermenvit: Ditta Ist. Bioch. Fontanella, Milano;
Trofoido: Ditta Gallareto Pietro di Genova;
Vitamina D/2: Ditta Biofarmas di Napoli;
Dibical: Ditta Giangrasso di Milano;
Digoxin: Ditta Farmocosmici di Milano;
Ca-Labor: Ditta Lab. Farmac. Umbro di Perugia;
Tiodeina: Ditta Manfredi Aldo di Pavia;
Estratto Paratiroideo Choay: Ditta Lab. S.I.M. di Milano;
Sciroppo Rob. Ra. RR.: Ditta Roberto e Rodolfo Ragionieri di Firenze;
O.K.: Ditta Perkins Chemical di Torino;
Algosan: Ditta Saita di Milano;
Nedol I.C.I.: Ditta Ist. Chem. Terap. Ital., Milano;
Lassativo Calosi: Ditta Calosi Guido di Firenze;
Linimento Fortiter: Ditta Bertalot di Torino;
Proteolisato di fegato: Ditta Importex di Trieste;
Aspyramid: Ditta Fidea di Roma;
Byno fosfati Allen e Hanburys: Ditta Importex di Trieste;
Bromovit: Ditta Bonavia e Negri di Bologna;
Pomata Antireumatica: Ditta Bertalot di Torino;
Charkaolin granulare: Ditta Importex di Trieste;
Adiviton: Ditta Batignani Oreste di Firenze;
B/1 Mayer normale e forte: Ditta Lab. Mayer di Napoli;
Epiguajacol: Ditta Lab. Farmac. Brichetti, Sondrio;
Sulfadiazina Abbott: Ditta Gaspare Villa di Roma;
Tiobenzovit H. 1 Ditta Clarifarma di Milano;
Aneurina: Ditta Biofarmas di Napoli.

(3370)

MINISTERO DEI TRASPORTI

ISPETTORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Circolare n. 150/1949 concernente l'ammissione all'uso di bombole sprovviste di certificato di collaudo

Si è dovuto rilevare che gran parte delle bombole in circolazione sono sprovviste, oltrechè del certificato originale di collaudo, anche di due certificati di revisioni consecutive. Pertanto le bombole stesse devono considerarsi di ignota provenienza e come tali sono da sottoporsi a collaudo secondo le norme dell'art. 30 del vigente regolamento 12 settembre 1925. Si precisa che tali bombole, anche se munite delle punzonature non manomesse e convalidate dallo stemma dello Stato, non possono essere ammesse all'uso, non costituendo tali punzonature, da sole, elemento sufficiente di garanzia.

Allo scopo pertanto di disciplinare e semplificare — in quanto possibile, compatibilmente con le ragioni di sicurezza per la pubblica incolumità — le modalità per la loro ammissione all'uso, su parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui gas compressi, dispongo quanto segue:

1) di norma i recipienti destinati al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti, quando debbono essere sottoposti alla revisione periodica, debbono essere accompagnati dal certificato di collaudo originale o le loro matricole debbono figurare in altro documento ufficiale che ne comprovi l'esistenza;

2) i recipienti sprovvisti di certificato di collaudo originario possono essere tuttavia mantenuti in servizio solo nei seguenti casi:

a) se, presentati agli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, all'Istituto sperimentale delle ferrovie dello Stato e alle Amministrazioni di cui al punto *d*) dell'art. 2 del regolamento approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925 (soltanto, in quest'ultimo caso, per i recipienti di loro pertinenza), venga riconosciuto che le punzonature non presentano manomissioni e corrispondono alle indicazioni contenute negli elenchi prodotti dalle ditte fabbricanti di bombole e la revisione alla quale vengono sottoposte dia esito favorevole. (Detti elenchi contenenti i dati delle bombole costruite dal 1° gennaio 1926 ed accettate al collaudo secondo le norme del regolamento 12 settembre 1925, saranno trasmessi con plico a parte agli Enti anzidetti).

Sul certificato da rilasciare in base ai risultati favorevoli di quest'ultima revisione, dovrà essere riportata la seguente postilla controfirmata dal collaudatore: « Il presente certificato di revisione tiene luogo del certificato originale di collaudo (smarrito o distrutto). Si dichiara che le punzonature portate dal recipiente corrispondono ai dati rilevati dall'elenco n. in data compilato dalla ditta costruttrice e controfirmato dalla Direzione dell'Ispettorato compartimentale per ».

Eventuali differenze della tara e della capacità ritenute ammissibili dovranno essere indicate nel certificato;

b) se presentati alla normale revisione periodica, presso uno qualsiasi degli enti autorizzati dal regolamento, con i certificati di due precedenti revisioni periodiche consecutive di cui la prima di data non anteriore al gennaio 1938, venga riconosciuto che le punzonature portate dal recipiente non presentano manomissioni e corrispondono ai dati segnati sui detti certificati e la revisione alla quale vengono sottoposti dia esito favorevole. Sul certificato relativo da rilasciare in base ai risultati di questa ultima revisione dovrà essere riportata la seguente postilla controfirmata dal collaudatore « Il presente certificato di revisione tiene luogo del certificato originario di collaudo (smarrito o distrutto). Si dichiara che le punzonature portate dal recipiente corrispondono ai dati indicati nei certificati relativi a due precedenti revisioni consecutive effettuate il dal e il dal . »;

c) se sottoposti con esito favorevole a nuovo collaudo, da effettuare, a scelta del proprietario del recipiente, o secondo le norme dell'art 30, ovvero accertando — mediante idonea apparecchiatura che il proprietario metterà a disposizione del collaudatore — che sottoposti ad una pressione di prova idraulica superiore del 10 % a quella prescritta dal regolamento, questa non abbia prodotto nel recipiente deformazioni permanenti. Si deve intendere che il recipiente non ha subito deformazioni permanenti se, tolta la pressione di prova anzidetta, non si riscontri un aumento di volume del recipiente superiore al 5 % dell'aumento di volume rilevato durante l'applicazione della detta pressione di prova.

In tal caso, nel certificato di collaudo, il collaudatore dovrà indicare la esatta percentuale dell'aumento di capacità del recipiente, accertato dopo la prova idraulica di cui sopra. Le disposizioni di cui ai comma *b*) e *c*) non si applicano ai recipienti per metano;

3) per la regolarizzazione delle bombole sprovviste dei certificati originali di collaudo, in base alle disposizioni di cui sopra, è concesso un termine massimo fino al 31 dicembre 1950. Dopo tale data le bombole non regolarizzate dovranno essere rese inservibili;

4) le eventuali punzonature esistenti sui recipienti in questione, espresse con unità di misura diverse da quelle prescritte dal regolamento, saranno da ripetere con i corrispondenti valori espressi in unità di misura conformi al regolamento, barrando le precedenti punzonature in modo che restino visibili;

5) d'intesa col Ministero dell'interno sarà promossa l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 650 del Codice penale (« chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a L. 2000 ») a carico:

a) dei proprietari che tengano in esercizio bombole sprovviste di regolare certificato di revisione, oppure aventi punzonature manomesse o mancanti, o per le quali sia scaduto il periodo di validità del collaudo o della revisione ultima;

b) delle Ditte che riempiano di gas bombole che si trovino nelle suddette irregolari condizioni o che caricano bombole con gas diverso da quello in esse punzonato;

c) di quei collaudatori che consentano l'uso o il mantenimento in servizio di recipienti non in tutto corrispondenti alle vigenti disposizioni.

Le dette sanzioni possono essere applicate anche ai proprietari ed ai collaudatori che, rispettivamente, terranno in servizio o ammetteranno che siano mantenute in servizio dopo il 31 dicembre 1950, bombole non regolarizzate nei riguardi del certificato originale di collaudo in base alle disposizioni di cui sopra;

6) l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ed il Ministero dell'interno, a mezzo dei competenti organi governativi e provinciali, vigileranno attivamente l'osservanza di tutte le disposizioni in materia contenute nella presente circolare.

Roma, addì 8 giugno 1949

(3354) *Il Ministro*: CORBELLINI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 171

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 26 agosto 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	141 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	141 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	141 —

Media dei titoli del 26 agosto 1949

Rendita 3,50 % 1906	78,775
Id. 3,50 % 1902	73,75
Id. 3 % lordo	52,20
Id. 5 % 1935	99,975
Redimibile 3,50 % 1934	75,625
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,675
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,70
Id. 5 % 1936	95,40
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	100 —
Id. 5 % (15 settembre 1950)	100 —
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,975
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,975
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,65
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,775
Id. 5 % convertiti 1951	100,075

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di agosto 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 575 —
1 franco svizzero	» 141 —

Cambi di compensazione del 26 agosto 1949
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L.	13,12	per franco belga
Danimarca	»	72,98	» corona danese
Francia	»	1,75	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	»	70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	»	31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	»	—	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	»	142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Celano (L'Aquila)

Fino al 30 giugno 1951, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di L'Aquila, compresa nel comune di Celano, delimitata dai seguenti confini:

strada nazionale Marsicana 5-*bis* che dal ponte in località sotto i Cappuccini attraversa l'abitato di Celano, San Potito, fino ad Ovindoli; strada campestre che da Ovindoli va a Costa del Monte fino all'incrocio col rio Foce; corso del rio Foce, fino al ponte sotto i Cappuccini.

(3324)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Sulmona, Cansano e Pettorano sul Gizio (L'Aquila)

Fino al 30 giugno 1951, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di L'Aquila, della estensione di ettari 170 circa, compresa nei comuni di Sulmona, Cansano e Pettorano sul Gizio, delimitata dai seguenti confini:

dalla Forma Grande, strada provinciale per Pacentro, fornace Guadagnoli, strada vicinale sino al Casarino Sebastiani, vallone Grascito (valle delle Cruci), valle del Ponte (casello ferroviario n. 20), mulattiera per Pescocostanzo; fonte Sulmontina, strada di fonte Pacini, vallone Vallacquara fino al sottopassaggio della ferrovia, linea ferroviaria fino al casello n. 15, dal casello n. 15 in linea retta fino alla strada nazionale, strada nazionale fino a Pontenuovo, Forma Grande fino alla strada provinciale per Pacentro.

(3323)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Zocca (Modena)

Fino al 30 giugno 1950, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Modena, compresa nel comune di Zocca, delimitata dai seguenti confini:

a *nord*: strada comunale nel tratto Samone, Poggiolino, Cà Fabbio, Cà Rossa;

a *sud*: località Missano nel tratto Missano monte Albano, Cantone, Covolo;

ad *ovest*: strada comunale Samone, Missano;

ad *est*: strada comunale nel tratto Covolo, Cà Grotti, Cà Rossa.

(3316)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Serramazzoni (Modena)

Fino al 30 giugno 1950, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Modena, compresa nel comune di Serramazzoni, delimitata dai seguenti confini:

a *nord*: dalla fontana Bastiglia segue la strada comunale di Valle fino a Panzano, strada comunale Panzano, Valletona, Farneta;

ad *est*: Farneta, Crocetta, San Dalmazio, Malandrone seguendo la strada comunale;

a *sud*: seguendo la strada comunale che da Malandrone si congiunge a Serramazzoni;

ad *ovest*: da Serramazzoni a fontana Bastiglia seguendo la via Giardini.

(3317)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Fanano (Modena)

Fino al 30 giugno 1950 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Modena, compresa nel comune di Fanano, delimitata dai seguenti confini:

a *nord* e ad *ovest*: da quota n. 528 seguendo il corso del Fosso Fellicarolo fino a quota 669, da quota 669 attraverso la montagna passando per il poggio fino a quota 1274 e 1540;

a *sud*: da Monte Lancio (quota 1540) fino ai Pralacci e proseguendo fino a quota 841 presso la strada comunale;

a *est*: seguendo la strada comunale fino alla località i Ponti.

(3320)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Pievepelago (Modena)

Fino al 30 giugno 1950, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Modena, compresa nel comune di Pievepelago, delimitata dai seguenti confini:

a *nord*: rio Grosso fino al cimitero di Pievepelago;

a *sud*: rio Perticara;

ad *est*: torrente Scoltenna;

ad *ovest*: Cà del Cuccolo, Rocca Pelago, rio Perticara.

(3321)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Sostituzione del commissario liquidatore dell'Istituto federale di credito agrario per la Liguria, con sede in Genova.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 701, con il quale l'Istituto federale di credito agrario per la Liguria, con sede in Genova, venne posto in liquidazione;

Visto il proprio provvedimento in data 17 febbraio 1949, con il quale il prof. dott. Martino Canfora fu nominato commissario liquidatore dell'Istituto federale di credito agrario per la Liguria, con sede in Genova;

Considerato che il prof. dott. Martino Canfora è stato destinato ad altro incarico e che occorre quindi provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il prof. dott. Ernesto Natoli di Antonino è nominato commissario liquidatore dell'Istituto federale di credito agrario per la Liguria, avente sede in Genova, con i poteri e le attribuzioni stabiliti nel citato decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 701.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1949

Il Governatore: MENICHELLA

(3364)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Forlì.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 14 gennaio 1948, n. 20432.2/7084, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Forlì;

Visto il decreto del 23 maggio 1949, n. 20432.2/9324, con il quale è stato sostituito il vice prefetto dott. Giovanni Erenda, con il vice prefetto dott. Luigi Ferrara nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Vista la nota del prefetto di Forlì, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire nelle stesse funzioni il vice prefetto dott. Luigi Ferrara;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Luigi Ferrara è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Forlì, il vice prefetto dott. Renato Schiavo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 5 agosto 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3301)

Sostituzione del segretario della Commissione esaminatrice del concorso al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Alessandria.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il proprio decreto n. 51502/20400.12.2, in data 6 aprile 1949, relativo alla nomina della Commissione esaminatrice per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Alessandria;

Vista la lettera della Prefettura di Alessandria n. 13631 del 14 luglio 1949, con la quale viene chiesta la sostituzione del segretario della Commissione suddetta per il trasferimento del titolare ad altra sede;

Decreta:

Il dott. Antonio Nielfi è nominato segretario della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Alessandria, in sostituzione del dott. Luigi Guerrieri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Alessandria.

Roma, addì 26 luglio 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3338)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Graduatoria del concorso per titoli a tre posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale, riservato ai reduci.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1948, con il quale fu indetto un concorso per titoli a tre posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale del Ministero di grazia e giustizia, riservato ai reduci;

Visto il decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo alla graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive aggiunte e modificazioni;

Visti gli atti e i documenti del concorso e il verbale del Consiglio di amministrazione del personale subalterno del Ministero di grazia e giustizia in data 15 giugno 1949;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso stesso;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso per titoli a tre posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale del Ministero di grazia e giustizia, riservato ai reduci:

1. Pallini Luigi fu Luigi, combattente . punti 27
2. Calcagno Domenico Alberto di Angelo, combattente, invalido di guerra, celibe, nato il 17 gennaio 1918 . . . » 24
3. Pippoletti Gino di Ermete, sotto le armi nel periodo compreso tra il 6 gennaio 1940 e il 3 aprile 1943, invalido di guerra, celibe, nato il 14 febbraio 1921 . » 24
4. Giuliano Andrea di Pietro, combattente » 24
5. Mandiello Rocco fu Antonio, combattente, invalido di guerra, coniugato, con due figli . » 21
6. Chechele Nerino fu Daniele, combattente, invalido di guerra, celibe, nato il 5 marzo 1911 » 21
7. Di Biase Renato di Ermenegildo, combattente, inval. di guerra, celibe, nato il 1° gennaio 1915 » 21
8. Schiariti Antonio di Pasquale, combattente, invalido di guerra, celibe, nato il 5 febbraio 1916 » 21
9. Mastronardi Tommaso fu Tommaso, combattente, invalido di guerra, celibe, nato il 20 giugno 1917 . » 21
10. De Santis Gustavo di Giuseppe, combattente, invalido di guerra, celibe, nato il 5 agosto 1917 » 21
11. Minati Primo fu Angelo Sante, combattente, coniugato, con tre figli, nato il 6 marzo 1913 » 21
12. Giorgetti Gino, combattente, coniugato, con tre figli, nato il 31 dicembre 1921 » 21
13. Cantarelli Enrico di Giacomo, sotto le armi nel periodo compreso tra il 25 novembre 1941 e il 20 luglio 1945, coniugato, con due figli » 21
14. Colosio Ettore fu Angelo, sotto le armi nel periodo compreso tra il 4 giugno 1941 e l'8 settembre 1943, coniugato, con un figlio, nato il 23 luglio 1914 » 21
15. Di Francesco Amato di Tito, combattente, coniugato, con un figlio, nato il 7 marzo 1917 » 21
16. Russo Armando fu Rosario, combattente, coniugato, con un figlio, nato il 9 gennaio 1918 » 21
17. Romanelli Francesco di Raffaello, combattente, coniugato, con un figlio, nato il 6 gennaio 1921 » 21
18. Sartorelli Giuseppe fu Isidoro, reduce dalla prigionia, coniugato, con un figlio, nato il 20 agosto 1922 » 21
19. Amico Luigi di Cataldo, combattente, coniugato, nato il 1° gennaio 1907 . » 21
20. Tocci Pasquale fu Giacomo, combattente, coniugato, nato il 9 settembre 1911 » 21
21. Carlucci Lamberto di Alberto, combattente, coniugato, nato il 19 settembre 1914 . . » 21
22. Coppa Renato di ignoto, reduce dalla prigionia, coniugato, nato il 12 dicembre 1920 . . . » 21

23. Tittarella Elio di Raffaele, reduce dalla prigionia, coniugato, nato il 22 gennaio 1922 punti 21
24. Angarelli Salvatore fu Giuseppe, combattente, celibe, nato l'11 dicembre 1916 » 21
25. Russo Roberto fu Rosario, combattente, celibe, nato il 31 marzo 1920 » 21
26. Iappelli Vincenzo di Enrico, vigile del fuoco (assimilato ai combattenti ai sensi degli articoli 5 e 6 del regio decreto-legge 9 giugno 1943, n. 588), celibe, nato il 12 ottobre 1924 » 21
27. Buongiorno Erminio di Giuseppe, combattente, celibe, nato il 22 ottobre 1924 » 21
28. Petrone Carmine Antonio fu Nicola, combattente, insignito di medaglia di argento al valore militare » 18
29. Giordano Giuseppe di Raimondo, combattente, invalido di guerra, coniugato, con un figlio » 18
30. Cipriano Giuseppe Antonio fu Giuseppe, combattente, invalido di guerra » 18
31. Scorziello Gaetano di Eugenio, combattente, insignito di croce di guerra » 18
32. Di Gregorio Silvio di Gaetano, combattente, coniugato, con due figli » 18
33. Laurita Teodosio di Domenico, combattente, coniugato, con un figlio, nato il 22 novembre 1911 » 18
34. Broveglio Fiorino fu Giusto, combattente, coniugato, con un figlio, nato il 15 dicembre 1915 » 18
35. Apicella Alfonso di Gaetano, combattente, coniugato » 18
36. Sciangula Giuseppe fu Pasquale, combattente, celibe, nato il 12 maggio 1919 » 18
37. D'Imperia Primo di Cesare, combattente, celibe, nato il 1° dicembre 1919 » 18
38. Barbieri Riccardo di Angelo, combattente » 15

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 giugno 1949

Il Ministro: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1949
Registro Grazia e giustizia n. 16, foglio n. 342. — BOVIO

(3464)

Approvazione della tabella di classificazione dei vincitori del concorso a diciannove posti di vice ragioniere in prova nel personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive variazioni, nonchè il decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il decreto Ministeriale 7 agosto 1948, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1948, registro n. 19, foglio n. 17, col quale è stato indetto un concorso per diciannove posti di vice ragioniere in prova (alunno di ragioneria), gruppo *B*, nel personale degli Istituti di prevenzione e di pena;

Letti i verbali della Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 27 gennaio 1949, e modificata con decreto Ministeriale 10 giugno 1949;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente tabella di classificazione dei vincitori del concorso a diciannove posti di vice ragioniere in prova (alunno di ragioneria), gruppo *B*, nel personale degli Istituti di prevenzione e di pena:

1. Forte Umberto punti 17,10
2. Galli Luigi, combattente » 17 —
3. Zoppi Giuseppe » 16,83
4. Caccamo Sebastiano, combattente » 16,75
5. Mazzucchi Angelo » 16,63
6. De Feo Alberto, combattente » 16,50
7. Contini Franco, combattente » 16,30
8. Ruggini Giuliano, combattente » 16,13
9. Palladino Francesco » 15,90
10. Anecchino Nicola » 15,88
11. Cristillo Nicola » 15,83
12. Rastelli Pasquale » 15,67
13. Ingala Carmelo, combattente » 15 —
14. Caldani Mario, avventizio nell'Amm.ne punti 15 —
15. De Pace Mario, combattente » 14,85
16. Primavera Angelo, combattente » 13,91
17. Aloia Antonio, combattente » 13,63
18. Iezzi Gino, avventizio nell'Amm.ne » 13,50
19. Dessi Walfrido, avventizio nell'Amm.ne » 13,10

Art. 2.

Sono dichiarati idonei:

1. Gatti Emanuele punti 15,65
2. Saraco Gregorio » 15,63
3. Torrente Pietro » 15,45
4. Siclari Diego » 15,35
5. Cipollone Rocco » 15,33
6. Calabro Pantaleo » 15,08
7. Esposito Nicola » 15 —
8. Diana Ugo » 14,90
9. Chiorazzi Giovanni » 14,60
10. Imperatore Pasquale » 14,50
11. Innocenti Italo Primo » 14,33
12. Maravolo Giuseppe » 13,95
13. Valentini Roberto » 13,85
14. Neri Romano, nato nel 1927 » 13,50
15. Trevisone Giovanni, nato nel 1928 » 13,50
16. Laurenza Alfredo » 13,33
17. Bertoli Piero, nato nel 1926 » 13 —
18. Lazzarini Marcello, nato il 1° gennaio 1929 » 13 —
19. Natalia Rodolfo, nato il 7 ottobre 1929 » 13 —

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 luglio 1949

Il Ministro: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1949
Registro Grazia e giustizia n. 17, foglio n. 275

(3465)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorsi a posti nei vari ruoli dell'Amministrazione del Ministero delle finanze

AVVISO DI RETTIFICA

Nei concorsi a posti nei vari ruoli dell'Amministrazione del Ministero delle finanze, pubblicati nei supplementi ordinari nn. 1, 2 e 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 1° agosto 1949, sono incorse alcune inesattezze che si rettificano come segue:

Supplemento n. 1

alla pag. 3 colonna 2ª, la lettera *f*) dell'art. 3 deve intendersi interamente soppressa;

alla pag. 4 colonna 1ª, rigo 35, in luogo di « conterà » leggasi « conterrà »;

alla pag. 4, colonna 1ª, par. 7, rigo 41, dopo la parola « . rilasciato... » leggasi « da un medico militare o. »;

alla pag 9 colonna 2ª, rigo 45, in luogo di « guerra. dei profughi, dei coniugati, ecc. » leggasi « guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati, ecc. »;

alla pag. 10 colonna 1ª, rigo 40, in luogo di « ovvero ai » leggasi « ovvero i »;

alla pag. 12 colonna 1ª, dopo il rigo 15, si aggiunga « Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni »;

alla pag. 12 colonna 2ª, rigo 44, dopo « invalidi » aggiungasi « civili »;

alla pag. 13, colonna 1ª, rigo 12, in luogo di « ai militari » leggasi « ai mutilati »;

alla pag. 13 colonna 2ª, rigo 13, in luogo di « o tecnica conseguiti, ecc. » leggasi « o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole di istituti commerciali conseguiti, ecc. »;

alla pag. 15 colonna 2ª, rigo 2 dell'art. 9, in luogo di « 136 » leggasi « 105 »;

alla pag. 16 colonna 1ª, dopo il rigo 6 dell'art. 12, si aggiunga « la votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale »;

alla pag. 17 colonna 2ª, rigo 59, in luogo di « 1945 » leggasi « 1946 »;
alla pag. 20 colonna 2ª, rigo 2 dell'art. 9, in luogo di « 130 » leggasi « 136 »;
alla pag. 21 colonna 2ª, rigo 1 del bando, in luogo di « n. 48 » leggasi « 481 »;
alle pagine 26 e 31 colonna 1ª, righi 16 e 10, in luogo di « 1915 » leggasi « 1815 »;
alla pag. 28 colonna 1ª, rigo 5 dell'art. 2, in luogo di « 5 maggio 1923 » leggasi « 6 maggio 1923 »;
alla pag. 31 colonna 2ª, rigo 1 del bando, in luogo di « n. 48 » leggasi « n. 481 »;
alla pag. 32 colonna 1ª, rigo 44, in luogo di « nente » leggasi « concernente »;
alla pag. 36 colonna 2ª, rigo 10 del bando, in luogo di « n. 2396 » leggasi « n. 2395 »;
alla pag. 37 colonna 2ª, rigo 51, in luogo di « 1º giugno 1946 » leggasi « 1º giugno 1948 »;
alla pag. 37 colonna 2ª, rigo 59, in luogo di « n. 1150 » leggasi « 1180 »;
alla pag. 40 colonna 1ª, rigo 3 dell'art. 8, in luogo di « entro » leggasi « dopo ».

Supplemento n. 2:
alla pag. 2 colonna 1ª, rigo 1, in luogo di « 1947 » leggasi « 1917 »;
alla pag. 3 colonna 2ª, rigo 27, in luogo di « 27 aprile 1947 leggasi « 22 aprile 1947 »;
alla pag. 6 colonna 1ª, rigo 42, in luogo di « idrogenerazione » leggasi « idrogenazione »;
alla pag. 10 colonna 2ª, rigo 1, in luogo di « n. 865 » leggasi « n. 885 »;
alla pag. 13 colonna 1ª, rigo 8, in luogo di « 1º aprile » leggasi « 12 aprile »;
alla pag. 17 colonna 1ª, rigo 53, in luogo di « 2 e 6 » leggasi « 2 a 6 »;
alla pag. 17 colonna 1ª, rigo 55, togliere « legislativo »;
alla pag. 25 colonna 1ª, rigo 49, in luogo di « 1 e 3 » leggasi « 1 e 8 »;
alla pag. 30 colonna 2ª, rigo 33, in luogo di « 202860/OM » leggasi « 202860/OD »;
alla pag. 30 colonna 2ª, rigo 35, in luogo di « 27200/OD » leggasi « 27200/OM ».

Supplemento n. 3:
alla pag. 9 colonna 1ª, rigo 32, in luogo di « studio o degli » leggasi « studio e degli »;
alla pag. 9 colonna 2ª, rigo 10 dell'art. 4, dopo la parola « rilasciato » si aggiunga « dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato »;
alla pag. 10 colonna 1ª, rigo 32, dopo la parola « dall'ufficiale » si aggiunga « sanitario »;
alla pag. 11 colonna 1ª, rigo 59, in luogo di « e attestazione » leggasi « o attestazione »;
alla pag. 11 colonna 2ª, rigo 13 dell'art. 6, in luogo di « al comandante » leggasi « dal comandante »;
alla pag. 14 colonna 2ª, rigo 15 dell'art. 1, in luogo di « ommissione » leggasi « ammissione »;
alla pag. 18 colonna 1ª, rigo 6, in luogo di « Aporità » leggasi « A parità »;
alla pag. 18 colonna 2ª, rigo 21, in luogo di « avoref » leggasi « a favore »;
alla pag. 20 colonna 1ª, lettera *h*) dell'art. 3, in luogo di « elenco » leggasi « indicazione »;
alla pag. 21 colonna 2ª, rigo 29, in luogo di « 11 gennaio 1949 » leggasi « 11 gennaio 1948 ».

(3352)

PREFETTURA DI PESARO - URBINO

Graduatoria generale del concorso a trentasette posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro-Urbino.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESARO-URBINO

Visto i verbali della Commissione giudicatrice del concorso bandito con decreto prefettizio 14 agosto 1947, n. 50517, per i posti di medico condotto vacanti a detta data in Provincia, nonchè la graduatoria formulata dalla Commissione stessa, per i candidati dichiarati idonei;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei partecipanti al suddetto concorso, così come è stata formulata dalla Commissione giudicatrice:

N.	Nome		Punti	
1.	Buonocore Antonio	punti	102,60	su 150
2.	Gaffuri Luigi	»	99,65	»
3.	Crisarà Alessandro	»	97,90	»
4.	Rossi Cleto	»	97,60	»
5.	Torresi Luigi	»	97,10	»
6.	Tittarelli Mario	»	96,10	»
7.	Nicotra Giuseppe	»	94,80	»
8.	Perugini Alvaro	»	94,65	»
9.	Paganucci Francesco	»	93,50	»
10.	Rinaldini Gaetano	»	93,35	»
11.	Sciarillo Antonio	»	91,40	»
12.	Borsatti Ezio	»	88,70	»
13.	Pietropaolo Roberto	»	88,45	»
14.	Fortini Edgardo	»	88,15	»
15.	Bayardi-Cerboni Severino	»	88,05	»
16.	Sassetti Ugo	»	86,30	»
17.	Rossi Aldo (invalido di guerra)	»	85,80	»
18.	Semprini Guelfo	»	85,15	»
19.	Augusti Mario	»	84,75	»
20.	Landi Corrado Lando	»	84,70	»
21.	Ferrone Antonio (titolare e partigiano)	»	84,65	»
22.	Sbrozzi Igino	»	84,65	»
23.	Semproni Daniele	»	84,40	»
24.	Pespani Vittorino	»	84,25	»
25.	Righetti Mario	»	84,20	»
26.	Tacchi Calimero	»	84,10	»
27.	Mattei Luigi	»	84,05	»
28.	Grassi Luigi	»	83,00	»
29.	Bevilacqua Luigi	»	82,90	»
30.	Urbinati Davide	»	82,55	»
31.	Cattalani Raniero	»	82,50	»
32.	Mariani Ferrer	»	82,10	»
33.	Ricciarini Giulio	»	81,50	»
34.	Lupi Aldo (invalido di guerra)	»	81,40	»
35.	Ambrosini Aldo	»	80,80	»
36.	Topa Domenico	»	80,70	»
37.	Marcucci Guido	»	80,05	»
38.	Setteposte Raffaele	»	80,00	»
39.	Pizzigati Mario	»	79,85	»
40.	Diamante Mario	»	79,80	»
41.	Vignini Cesare	»	79,35	»
42.	Vaselli Getulio	»	79,20	»
43.	Menghetti Orlando	»	79,15	»
44.	Zarbano Cirino	»	79,05	»
45.	Malcangi Fabio	»	78,75	»
46.	Grieco Gaetano	»	78,05	»
47.	Fini Palazzetti Virginia	»	77,95	»
48.	Bianchini Waldemaro	»	77,85	»
49.	Montanari Renato	»	77,80	»
50.	Moscatelli Elvio	»	77,70	»
51.	Sigovini Domenico (coniugato ed ex combattente)	»	77,40	»
52.	Cesaroni Ilo	»	77,40	»
53.	Rivelli Eugenio	»	76,30	»
54.	Uguccioni Giuseppe	»	76,15	»
55.	Lupidi Ida	»	75,85	»
56.	Vincenti Ildo	»	75,80	»
57.	Graziano Mario	»	75,70	»
58.	Ballardini Bartolomeo	»	74,95	»
59.	Bagnaresi Carlo	»	74,65	»
60.	Samory Goffredo	»	74,60	»
61.	Scoccianti Emilio	»	74,45	»
62.	Grande Pasquale	»	73,40	»
63.	Belotti Paolo (invalido di guerra)	»	73,25	»
64.	Emiliani Leone (invalido di guerra)	»	72,80	»
65.	Sertori Corrado	»	72,75	»
66.	Masetti Bernardo	»	72,07	»
67.	Cancellotti Luigi	»	71,75	»
68.	Cagnoli Ugo	»	71,70	»
69.	Ripoli Remo	»	71,20	»
70.	Colarossi Mancini Ciro	»	70,70	»

71. Filippi Aldo (invalido di guerra - 1ª categoria)	punti	70,55	su 150
72. Santi Carlo	»	70,50	»
73. Maggiorani Luciano	»	70,25	»
74. Stocchi Carlo	»	70,00	»
75. Spano Arturo	»	69,90	»
76. Pampanini Pio Franco	»	69,85	»
77. Prigiotti Enrico	»	69,85	»
78. Bambozzi Domenico	»	69,60	»
79. Bartolucci Annibale	»	69,30	»
80. Bischi Alessandro (inv. di guerra)	»	69,15	»
81. Di Nicola Giovanni	»	68,70	»
82. Ricciarini Eugenio	»	68,55	»
83. Raimondi Carlo	»	67,50	»
84. Setteposte Vittorio	»	66,60	»
85. Adami Lando	»	66,50	»
86. Ciancaglini Elios	»	66,35	»
87. Cortellini Settimio	»	66,00	»
88. Tanì Emilio	»	65,85	»
89. Pizzi Mario	»	64,35	»
90. Balducci Renato	»	64,20	»
91. Govone Francesco	»	64,10	»
92. Rivalta Fabio	»	63,90	»
93. Narducci Ugo	»	63,80	»
94. Quintini Dino	»	63,35	»
95. Frascarelli Gervasio Luigi	»	62,75	»
96. Terzano Nicola	»	62,70	»
97. Mainò Bruno	»	62,00	»
98. De Bellis Angelo	»	60,65	»
99. Verdiglione Arnaldo	»	58,45	»
100. Manzon Vincenzo	»	54,00	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pesaro, addì 19 luglio 1949

Il prefetto: PIANESE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESARO-URBINO

Veduto il proprio decreto in data 19 luglio 1949, n. 16730, con il quale si approva la graduatoria generale dei concorrenti a trentasette posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 14 agosto 1947, formulata dall'apposita Commissione giudicatrice;

Veduto il decreto prefettizio 19 agosto 1947, n. 50517, con il quale la seconda condotta medica di Urbania fu esclusa dal concorso;

Veduto il decreto prefettizio 29 agosto 1947, n. 50517, con il quale la condotta medica di Lucrezia di Cartoceto fu inclusa nel concorso;

Veduto il decreto prefettizio 18 luglio 1949, n. 50517, con il quale le condotte mediche di Mondolfo e Fratterosa sono state escluse dal concorso, riducendosi pertanto a trentacinque i posti vacanti;

Ritenuto che sono da applicarsi le norme sul collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra (legge 21 agosto 1921, n. 1312 e relativo regolamento 29 gennaio 1922, n. 92);

Veduto l'art. 69 del testo unico leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti medici sono dichiarati vincitori del concorso pei trentacinque posti vacanti di medico condotto e per le sedi a fianco di ciascuno indicate:

1. Buonocore dott. Antonio, Fano;
2. Gaffuri dott. Luigi, Urbino;
3. Crisarà dott. Alessandro, Pergola-Città;
4. Rossi dott. Cleto, Acqualagna;
5. Torresi dott. Luigi, Gabicce;
6. Tittarelli dott. Mario, San Giorgio di Pesaro;
7. Nicotra dott. Giuseppe, Lucrezia di Cartoceto;
8. Ferugini dott. Alvaro, Saltara;
9. Paganucci dott. Francesco, Montecerignone;
10. Rinaldini dott. Gaetano, Urbania (1ª condotta);
11. Sciarillo dott. Antonio, Sant'Angelo in Vado (2ª condotta);
12. Borsatti dott. Ezio, Fossombrone (isola di Fano);
13. Pietropaolo dott. Roberto, Colbordolo (1ª condotta);
14. Fortini dott. Edgardo, Sant'Ippolito;
    Bayardi Cerboni dott. Severino;
15. Sassetti dott. Ugo, Macerata Feltria (1ª condotta);
16. Rossi dott. Aldo, Gradara;
17. Semprini dott. Guelfo, Sant'Angelo in Lizzola (Montecchio);
18. Augusti dott. Mario, Fergola (Montevecchio);
19. Landi dott. Corrado Lando, Piobbico;
20. Ferrone dott. Antonio, Apecchio (Capoluogo);
21. Sbrozzi dott. Igino, Barchi;
22. Semproni dott. Daniele, Sant'Angelo in Lizzola (Capoluogo);
23. Pespani dott. Vittorio, Montefelcino;
24. Righetti dott. Mario, Isola del Piano;
    Tacchi dott. Calimero;
25. Mattei dott. Luigi, Maiolo;
26. Grassi dott. Luigi, Piandimeleto;
    Bevilacqua dott. Luigi;
27. Urbinati dott. Davide, San Costanzo (Cerasa);
28. Cattalani dott. Raniero, Sant'Agata Feltria (1ª condotta);
29. Mariani dott. Ferrer, Apecchio (Serravalle);
30. Ricciarini dott. Giulio, Cantiano;
    Lupi dott. Aldo;
31. Ambrosini dott. Aldo, Tavoleto;
32. Topa dott. Domenico, Serra Sant'Antonio;
33. Belotti dott. Paolo (inv. di guerra), San Leo;
34. Emiliani dott. Leone (inv. di guerra), Sant'Agata Feltria (2ª condotta);
35. Bischi dott. Alessandro (inv. di guerra), Pennabilli (Molino di Bascio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pesaro, addì 29 luglio 1949

Il prefetto: PIANESE

(3304)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.